

CIRCOLARE N. 37/2025 DEL 16 APRILE 2025*OGGETTO***FATTI SUCCESSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
- TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE -***RIFERIMENTI NORMATIVI*

Art. 2423-bis Codice Civile

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio

Decreto-Legge del 30.12.2021, n. 228 (Decreto Milleproroghe), coordinato con la Legge di conversione del 25.02.2022, n.15

*ALLEGATI**CLASSIFICAZIONE*

ECONOMIA AZIENDALE

PRINCIPI CONTABILI

OIC 29

CODICE CLASSIFICAZIONE

40

100

000

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 24/2024 – REDAZIONE E FORMALITA' RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2023

CIRCOLARE 26/2024 - FATTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO - TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE

CIRCOLARE 26/2025 – REDAZIONE E FORMALITA' RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2025

*REFERENTE STUDIO***Dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

La tematica relativa ai fatti successivi alla chiusura dell'esercizio è stata oggetto di un recente intervento da parte dell'OIC, con il quale è stato chiarito l'impatto di tali fatti sulla rappresentazione dei valori di bilancio.

A tale chiarimento hanno fatto seguito una serie di interventi delle associazioni di categoria, nonché della dottrina.

L'interesse per la questione si riverbera, peraltro, anche sotto il profilo fiscale, per effetto dell'estensione (ad opera dell'art. 13-bis del DL 244/2016 convertito) del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile diversi dalle micro imprese.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti del trattamento contabile e fiscale, in capo all'impresa, dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio.

TRATTAMENTO CONTABILE

Il trattamento contabile dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio si desume dal documento OIC 29 (cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio). Il principio contabile precisa, in via preliminare, che costituiscono "*fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*" quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio.

I fatti successivi vengono, quindi, distinti a seconda che gli stessi debbano, oppure no, essere recepiti nei valori di bilancio.

Una particolare ipotesi si verifica, poi, in relazione ai fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Tanto premesso, il trattamento contabile dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio risulta strettamente correlato alle regole che presiedono all'imputazione temporale dei componenti di reddito (rectius al principio di competenza), nonché al principio di prudenza.

All'uopo si ricorda che i componenti di reddito devono essere rilevati in bilancio in base al principio di competenza.

In particolare, ai sensi dell'art. 2423-bis co. 1 n. 3 e 4 c.c.:

- ⇒ *“Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;*
- ⇒ *Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”.*

L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere, quindi, rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

L'OIC 11 (finalità e postulati del bilancio d'esercizio) precisa che la competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al Conto economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio.

In attuazione della previsione richiamata, le regole dei singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione in bilancio dei fatti aziendali è conforme al principio della competenza.

Per quanto attiene il principio di prudenza ai sensi dell'art. 2423-bis co. 1 n. 1, 2 e 4 c.c.:

- ⇒ *“La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza (...);*
- ⇒ *Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio (...);*
- ⇒ *Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”.*

Il documento OIC 11 precisa che la valutazione delle voci secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza.

Le norme richiamate delineano un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza. Infatti:

- Gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati;

- Tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio.

Le eccezioni a detto principio di asimmetria sono espressamente individuate dalle disposizioni del codice civile, come nel caso delle variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati e degli utili e perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio.

L'OIC, oltre a prevedere regole attuative di quanto previsto dalle legge in materia di prudenza, individua altre fattispecie che rappresentano la declinazione pratica del postulato stesso.

FATTI SUCCESSIVI CHE DEVONO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO

Il documento OIC 29 precisa che devono essere recepiti nei valori (delle attività e passività) di bilancio, in conformità al postulato della competenza, quei fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio.

Occorre, quindi, riflettere in bilancio l'effetto che tali fatti determinano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.

Ad esempio, rientrano tra i fatti che devono essere recepiti nei valori di bilancio:

- ⇒ La definizione, dopo la chiusura dell'esercizio, di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- ⇒ I fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerge che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio, quali:
- ⇒ Il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
- ⇒ La vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
- ⇒ La determinazione, dopo la data di chiusura dell'esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- ⇒ La determinazione, dopo la chiusura dell'esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso;
- ⇒ La scoperta di un errore o di una frode.

Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori (per il Bilancio 2024 entro il 31.03.2025). Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificano eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori devono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio (OIC 29, § 62).

Pare, da ultimo, utile evidenziare che il principio contabile non si riferisce, riportando gli esempi sopra elencati, soltanto a fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che determinano la

rilevazione di componenti negativi di reddito, ma anche a fatti successivi che determinano la rilevazione di componenti positivi di reddito.

FATTI SUCCESSIVI CHE NON DEVONO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO

4

Secondo il documento OIC 29, non devono essere recepiti nei valori (in specie nei prospetti quantitativi) di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo, ma soltanto illustrati in Nota integrativa (se rilevanti), quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio.

Infatti, la mancata comunicazione di tali eventi nella Nota integrativa potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

Il principio contabile riporta i seguenti esempi:

- ⇒ La diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
- ⇒ La distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- ⇒ La perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
- ⇒ La sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio;
- ⇒ La ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.

Ulteriori esempi di fatti successivi che richiedono un'informativa in Nota integrativa sono i seguenti:

- ⇒ Operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) eseguite dopo la chiusura dell'esercizio;
- ⇒ Annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
- ⇒ Acquisti o cessioni di un'azienda significativa;
- ⇒ Distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
- ⇒ Annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
- ⇒ Emissione di un prestito obbligazionario;
- ⇒ Aumento di capitale;
- ⇒ Assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
- ⇒ Significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti sorti o operazioni effettuate dopo la chiusura dell'esercizio;
- ⇒ Fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (es. titoli) o dei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l'impresa è maggiormente esposta senza coperture;
- ⇒ Richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.

FATTI SUCCESSIVI CHE POSSONO INCIDERE SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Il documento OIC 29 precisa che alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale.

Tale evenienza si può verificare, ad esempio, laddove gli amministratori manifestino motivatamente l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa, oppure laddove le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, facciano sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

Più in particolare, occorre riflettere in bilancio l'effetto che tali fatti determinano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.

Le indicazioni contenute nel documento OIC 11 in merito al postulato della prospettiva della continuità aziendale (*going concern*) forniscono un valido supporto per le valutazioni da eseguire per la verifica della continuità aziendale.

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

L'art. 2427 co. 1 n. 22-quater c.c. (inserito dal D.lgs. 139/2015 con effetto sui bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall'1.1.2016) richiede di indicare in Nota integrativa le informazioni riguardanti *“la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”*.

Il documento OIC 29 precisa che si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

Pertanto, nell'illustrazione del fatto intervenuto si fornisce la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile.

Analoga informativa deve essere fornita nei bilanci redatti in forma abbreviata (art. 2435- bis co. 4 c.c.).

Discorso diverso deve essere fatto per le micro imprese, che, ai sensi dell'art. 2435-ter co. 2 c.c., sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 co. 1 n. 9) e l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci (art. 2427 co. 1 n. 16).

Qualora, invece, le micro imprese redigano (volontariamente) la Nota integrativa, le stesse devono fornire in Nota integrativa le informazioni sui *“fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”* sopra riportate (documento OIC 29, § 67).

Le imprese tenute alla redazione del bilancio in forma abbreviata o semplificata fruiscono di ampie agevolazioni redazionali.

Pur se nelle due macro categorie indicate, gli obblighi informativi sono minori, la comunicazione dei fatti intervenuti dopo la cessazione dell'esercizio deve essere in ogni caso adempiuta.

INFORMATIVA NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Per effetto delle modifiche contenute nel D.lgs. 139/2015, l'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, dev'essere fornita oltre che nella nota integrativa anche nella Relazione sulla gestione.

Inoltre, qualora vi siano dubbi sulla continuità aziendale, è opportuno che la società, richiamando anche il contenuto della Nota integrativa, esponga le modalità e le attività per mezzo delle quali si auspica un ripristino dell'equilibrio economico e finanziario o altrimenti le operazioni da porre in essere per reagire alla crisi in corso.

Pertanto, le informazioni contenute nella Nota integrativa, se rilevanti, sono riproposte ed ampliate nella Relazione sulla gestione, tenendo in considerazione elementi non sempre riportati nella Nota integrativa, quali:

- ⌘ Le connessioni con le operazioni intraprese per garantire la continuità aziendale con l'evoluzione strategica e futura dell'attività;
- ⌘ L'illustrazione delle assunzioni alla base del piano e un esame più dettagliato concernente l'analisi macro e micro economica considerata.

TRATTAMENTO FISCALE

A seguito delle modifiche apportate all'art. 83 del TUIR dal DL 244/2016, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile diversi dalle micro imprese, ai fini della determinazione del reddito imponibile, rilevano i componenti positivi e negativi contabilizzati in bilancio in base ai principi contabili nazionali.

Infatti, secondo l'art. 83 co. 1 del TUIR, per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435-ter c.c., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (così come per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS) "*valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili*" (c.d. principio di derivazione rafforzata).

Pertanto, ai fini della determinazione del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma come declinato dai principi contabili (art. 2 co. 1 del DM 1.4.2009 n. 48, cui rinvia il DM 3.8.2017).

Per contro, l'imputazione temporale dei componenti di reddito avviene – salvo specifiche deroghe espressamente previste dal TUIR – in perfetta aderenza alle risultanze del Conto economico (in riferimento ai soggetti IAS, circ. Agenzia delle Entrate 7/2011, § 3.2.3).

IMPUTAZIONE TEMPORALE DEI FATTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Per effetto del principio di derivazione rafforzata, i componenti di reddito relativi a fatti successivi alla chiusura dell'esercizio assumono rilievo fiscale nell'esercizio in cui sono imputati in bilancio.

In sostanza, il trattamento contabile dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio assume rilievo anche sotto il profilo fiscale.

Vengono, quindi, meno le incertezze interpretative sorte, in riferimento alla disciplina previgente al DL 244/2016 convertito, in ordine all'individuazione del momento in cui i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità devono manifestarsi ai fini dell'imputazione temporale (ai fini fiscali) dei componenti di reddito. Tali incertezze rimangono, invece, ferme per le micro imprese.

Tanto premesso, occorre considerare che anche ai soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata si applicano le disposizioni che prevedono (art. 2 co. 2 del DM 1.4.2009 n. 48; art. 2 co. 1 lett. a) n. 1 del DM 3.8.2017):

- ❖ Limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione dalla formazione del reddito imponibile o la ripartizione in più periodi d'imposta;
- ❖ L'esenzione o l'esclusione, parziale o totale, dalla formazione del reddito imponibile di componenti positivi o la ripartizione in più periodi d'imposta;
- ❖ La rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio della loro percezione o del loro pagamento.
- ❖ In sostanza, anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata valgono, in quanto estranee alla nozione di qualificazione, imputazione temporale e classificazione (Relazione illustrativa al DM 1.4.2009 n. 48):
- ❖ Le disposizioni che limitano il riconoscimento fiscale di ammortamenti, valutazioni e accantonamenti;
- ❖ Le disposizioni che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio (redatto in base ai principi contabili nazionali o in base agli IAS/IFRS).

Si tratta, in particolare, delle disposizioni che prevedono l'imputazione di componenti positivi e negativi per cassa anziché per competenza (es. interessi di mora, compensi degli amministratori, dividendi, ecc.), che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti o che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo per motivi di opportunità fiscale (es. imposizione ripartita pro quota di talune plusvalenze).

In tali fattispecie, indipendentemente dalla rappresentazione di bilancio, le regole fiscali prevalgono sulle valutazioni di bilancio e generano delle divergenze di trattamento con conseguente doppio binario fra valori civili e fiscali (in riferimento ai soggetti IAS, circ. Agenzia delle Entrate 7/2011, § 3.4).

Per individuare il corretto trattamento fiscale dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio, occorre quindi valutare, in ciascuna fattispecie, le specifiche disposizioni fiscali applicabili.

La questione si pone, in particolare, in relazione ai casi in cui, a fronte di fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che determinano la rilevazione di componenti negativi di reddito, nel bilancio in chiusura non possa essere rilevato il relativo debito, ma sia rilevato un fondo per rischi e oneri o un fondo svalutazione.



Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

Cordiali saluti.



STUDIO ADRIANI
Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI